



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative.
Diritto allo studio. Comunicazione.

Data del protocollo informatico

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di I e II grado della Liguria
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie secondarie di I e II grado della Liguria
E, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Liguria

Oggetto: Tirocinio diretto nei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado (percorsi da 30 e 60 CFU).

I percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado (percorsi da 30 e 60 CFU, di cui al DPCM 4 agosto 2023) prevedono anche lo svolgimento del tirocinio presso le Istituzioni scolastiche.

Ai sensi dell'art. 10, c. 4 del DPCM 4 agosto 2023 il docente tutor dei tirocinanti presso le Istituzioni scolastiche

- “a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
b) accompagna e monitora l’inserimento nei gruppi classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti”.

I requisiti dei docenti tutor dei tirocinanti presso le Istituzioni scolastiche sono i seguenti:

“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di **almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato**, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti” (D.M. 8/11/2011, art. 2, comma 2);

E' prevista una deroga ai requisiti nei seguenti casi: “I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

- a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico” (Art. 6, comma 1, DM 93/2012).

L'accoglimento dell'assegnazione del tutor in deroga è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa Istituzione scolastica.

In aggiunta, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio diretto entro i termini previsti dal percorso, i Ministeri hanno congiuntamente previsto la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti, qualora non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso.

Secondo la normativa, il tirocinio diretto consiste nelle seguenti attività:

- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative.
Diritto allo studio. Comunicazione.

- momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

Si ricorda che ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, all'articolo 2-bis, comma 4, "per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore".

Per quanto concerne l'*Elenco regionale delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado sedi di tirocinio*, si fa riferimento al c. 3 dell'articolo 11 del DPCM 4 agosto 2023.

Le istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado statali o paritarie, già accreditate (cfr.

<https://www.istruzione Liguria.gov.it/pvw2/app/default/index.php?id=5653&tipo=pagine&>),

sono invitate a inserire nella piattaforma moodle.istruzione Liguria.gov.it (sezione "Scuole Accoglienti") i curriculum vitae dei docenti di scuola secondaria di I o II grado, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a ricoprire il ruolo di tutor (docenti accoglienti), secondo le istruzioni di cui all'allegato C (Allegato C inserimento CV 30_36_60 CFU) nel periodo dal 1° settembre al 20 settembre 2024.

Eccezionalmente, sempre nel periodo dal 1° settembre al 20 settembre 2024, le istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado statali e paritarie non ancora accreditate potranno presentare la candidatura quali sedi per le attività di tirocinio mediante l'invio telematico dell'istanza (Allegato B) attraverso la piattaforma moodle.istruzione Liguria.gov.it (da ora in poi chiamata "piattaforma"), sezione "Scuole Accoglienti".

Per accedere alla piattaforma si consultino le istruzioni allegate (Allegato A nuovi accreditamenti).

L'istanza (Allegato B), nella quale si certificherà la sussistenza della documentazione richiesta per l'accreditamento, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Dirigente dell'Istituzione scolastica statale o dal Coordinatore didattico dell'Istituzione paritaria congiuntamente al Legale Rappresentante; in caso di indisponibilità di firma elettronica, l'istanza potrà recare la/e firma/e autografa/e ed essere accompagnata da copia dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari.

Qualora il progetto di accoglienza dei tirocinanti non fosse stato ancora approvato dal Collegio dei docenti o in mancanza della delibera del Collegio dei docenti di disponibilità della scuola ad accogliere tirocinanti, il Dirigente/Coordinatore potrà inviare l'istanza con riserva, impegnandosi ad avanzare la proposta al Collegio alla prima convocazione utile e a inserire tempestivamente sulla piattaforma, sezione "Documenti Istituto/Scuola", gli estremi della stessa.

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado statali e paritarie accreditate per il sostegno si fa invece riferimento agli elenchi allegati al decreto n. 1479 del 6.8.2024 pubblicato all'indirizzo

<https://www.istruzione Liguria.gov.it/pvw2/app/default/index.php?id=5653&tipo=pagine&>

Per quesiti relativi alla piattaforma moodle.istruzione Liguria.gov.it, si suggerisce di rivolgersi alla prof.ssa Barbara Staiano, e-mail b.staiano@istruzione Liguria.gov.it; per domande relative alla normativa al dirigente tecnico Maria Anna Burgnich, e-mail mariaanna.burnich@istruzione.it

LA DIRIGENTE
Nadia Dalmasso

Allegati:

- Allegato A nuovi accreditamenti;
- Allegato B istanza nuovo accreditamento;
- Allegato C inserimento CV 30_36_60 CFU.



Firmato digitalmente da
DALMASSO NADIA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE